

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente della Giunta, atti degli organi della Regione e comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale - Comunicazioni e Appendice

Spedizione in abbonamento postale gruppo I bis - Pubblicazione infrasettimanale gratuita
Redazione presso la Presidenza della Regione (Palazzo della Regione - Viale Silvani - Bologna)

Anno 17

4 settembre 1986

N. 107

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

Deliberazione del Consiglio regionale n. 597 del 19/3/1986

VARIAZIONI DI BILANCIO

Deliberazioni della Giunta regionale nn. 2180, 2181, 2183 e 2186 del 27/5/1986; nn. 2445 e 2452 del 10/6/1986; nn. 2591, 2600, 2601, 2602, 2635 e 2683 del 18/6/1986

DELIBERAZIONI REGIONALI

Determinazione in ordine agli adempimenti regionali previsti dall'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 (tutela ambientale)

(Deliberazione del Consiglio regionale n. 597 del 19/3/1986, controllata dalla CCARER il 25/7/1986, prot. n. 4713/3156/bis)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

premesso che:

- con deliberazione progr. n. 5 del 7 gennaio 1986, la Giunta regionale proponeva al Consiglio le determinazioni in ordine agli adempimenti regionali previsti dall'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431;
- la Commissione consiliare "Territorio e ambiente" (giusta nota prot. n. 28/3.3 del 3 marzo 1986) ha apportato in sede referente modificazioni alla suddetta proposta della Giunta, per cui il testo della stessa viene a risultare come segue:
 - visto, quindi, il RDL 30 dicembre 1923, n. 3267;
 - vista la Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - visto il RD 3 giugno 1940, n. 1357;
 - visto lo Statuto regionale approvato con la Legge 22 maggio 1971, n. 342;
 - vista la Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - visto il DPR 15 gennaio 1972, n. 8;
 - vista la Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2;
 - visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
 - vista la Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;
 - vista la Legge regionale 1 agosto 1978, n. 26;
 - vista la Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - vista la Legge regionale 13 marzo 1979, n. 7;
 - vista la Legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;
 - vista la Legge regionale 1 settembre 1981, n. 24;
 - vista la Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7;
 - vista la Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6;
 - visto il DM 21 settembre 1984;
 - vista la Legge 8 agosto 1985, n. 431;

premesso:

- che l'art. 82, comma 5, lettera c) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497:

«a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Il Bollettino Ufficiale viene, di norma, inviato - in base alle indicazioni statutarie - alla pubblica amministrazione locale dell'Emilia-Romagna (Comuni, Province, Unità sanitarie locali, Comunità montane, Camere di Commercio ecc.), all'Amministrazione dello Stato sia centrale (Ministeri, Istituti e Direzioni nazionali di Enti) che periferica regionale (Prefetture, Tribunali, Provveditorati, Uffici decentrati ecc.), alle organizzazioni sociali e politiche (Ordini professionali, Sindacati, Partiti ecc.) ed alle principali istituzioni culturali (Università, Centri studi e biblioteche) del territorio regionale.

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico»;

- che il successivo comma 6 dello stesso art. 82 del citato DPR n. 616/1977 esclude l'applicazione del vincolo in parola, fatta peraltro eccezione per i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della Legge 29/6/1939, n. 1497, «alle zone A e B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone» come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865»;

- che l'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 consente alle Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, di individuare - nell'ambito delle zone elencate dal 5 comma dell'art. 82 del DPR n. 616/1977 sopra citato e nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del RD 3 giugno 1940, n. 1357 - «le aree in cui è vietata», fino all'adozione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, «ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.»;

- che, in forza dell'art. 1-quinquies della richiamata Legge n. 431/1985, le aree e i beni individuati ai sensi del punto 2) dell'art. 1 del Decreto ministeriale 21 settembre 1984 sono inclusi, fino all'adozione da parte delle Regioni dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali di cui sopra, tra quelli in cui è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

constatato:

- che le sopra illustrate norme dello Stato ripetono in parte analoghe disposizioni già contenute nella Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

- che, infatti, le aree e zone elencate, all'art. 82, comma 5 del DPR n. 616/1977 citato - che, di per sé considerate o in quanto ricadenti all'interno di fasce territoriali specificamente determinate, il legislatore nazionale, al fine di evitare alterazioni morfologiche e strutturali dell'ambiente, sottopone, coi limiti sopra visti, a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939 - per l'identico fine di protezione paesistico-ambientale, sono, in quasi perfetta assonanza, assoggettate a vincolo di tutela dalla richiamata Legge regionale n. 47/1978, il cui art. 33 testualmente recita:

«(omissis)

sono zone di tutela:

a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota o della natura del suolo;

b) le golene recenti ed antiche dei corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree ad esse adiacenti per una profondità adeguata;

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

d) le aree umide, deltizie e vallive;

e) le aree boschive o destinate al rimboschimento;

f) le aree d'interesse storico-ambientale ed archeologico;

g) le aree regolate dalla Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, sulla flora.

In tali zone sono vietate nuove costruzioni salvo quelle relative ai servizi tecnologici e urbani, e ai servizi della pesca. Per il patrimonio edilizio esistente in tali zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 36, 42 e 43 della presente legge.

Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente e di quelle connesse all'attività agricola nei limiti previsti dal Piano regolatore generale e sono ammesse destinazioni a verde pubblico nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonché per una fascia di profondità di almeno:

a) m. 50 dal limite demaniale dei fiumi e dei torrenti compresi nel territorio delle comunità montane;

b) m 100 dal limite demaniale dei laghi nonché, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene e dei torrenti;

c) m 50 dalle sponde dei canali navigabili e del Canale Emiliano-Romagnolo.

(omissis)

Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle previste dal presente articolo, per il Po e le coste marine, per una fascia di profondità di almeno:

1) per il Fiume Po, m 300 dal piede esterno degli argini maestri e m 100 dal limite esterno della zona golenale;

2) per le coste marine, m 300 dal limite demaniale della spiaggia.

In caso di non certezza di tali limiti, vi provvede la Regione con delimitazione grafica su apposita cartografia.

(omissis)»;

- che, ad un esame comparato dei citati articoli 82, comma 5, del DPR n. 616/1977 e 33 della Legge regionale n. 47/1978, risulta in particolare quanto segue:

- i territori costieri, di cui alla lettera a) del 5° comma dell'art. 82, sono normati dal comma 11, punto 2), dell'art. 33;

- i laghi, di cui alla lettera b) del 5° comma dell'art. 82, sono normati dal comma 4°, lettera b), dell'art. 33;

- i fiumi e i torrenti, di cui alla lettera c) del 5° comma dell'art. 82, sono normati dal comma 4°, lettere a) e b), dell'articolo 33;

- le montagne, di cui alla lettera d) del 5° comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2°, lettera a), e 3° dell'art. 33;

- i circhi glaciali, di cui alla lettera e) del 5° comma dell'art. 82, sono normati dai commi 2°, lettera a), e 3° dell'art. 33;

- i parchi e le riserve, di cui alla lettera f) del 5° comma dell'art. 82, sono normati dai commi 2°, lettera g), e 3° dell'articolo 33;

- i territori coperti da foreste e boschi e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, di cui alla lettera g) del 5° comma

dell'art. 82, sono normati dai commi 2°, lettera e), e 3° dell'art. 33;

- le zone gravate da usi civici, di cui alla lettera h) del 5° comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2°, lettere d), e) ed f), e 3° dell'art. 33;

- le zone umide, di cui alla lettera i) del 5° comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2°, lettera d), e 3° dell'art. 33;

- le zone di interesse archeologico, di cui alla lettera m) del 5° comma dell'art. 82, sono normate dai commi 2°, lettera f), e 3° dell'art. 33;

- i ghiacciai, le aree assegnate alle Università agrarie ed i vulcani, di cui rispettivamente alle lettere c), h), l) del 5° comma dell'art. 82, non sono normati dall'art. 33 in quanto non presenti nel territorio regionale;

- che il grado di protezione garantito, per i beni interessati, dal vincolo di tutela di cui all'art. 33 della Legge regionale n. 47/1978 in parola risulta, inoltre, maggiore di quello che l'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 prevede per le aree che le Regioni possono individuare nell'ambito delle zone elencate dal 5° comma dell'art. 82 del DPR n. 616/1977, non essendo soggetto a un termine finale come, invece, per queste ultime, espressamente dispone il medesimo art. 1-ter della Legge n. 431/1985 allorché limita l'inedificabilità fino all'adozione da parte delle Regioni stesse dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986;

- che il sistema delle tutele, come sopra attuato dall'art. 33, è poi completato nella Legge regionale n. 47/1978 con il successivo art. 36, relativo alle "Zone culturali ambientali", per quanto concerne le zone territoriali omogenee A e i beni monumentali e ambientali sparsi nel territorio agricolo;

preso atto:

- che con n. 55 (cinquantacinque) decreti in data 1 agosto 1985, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1985, il Ministro per i beni culturali ed ambientali, in forza del punto 2) dell'art. 1 del Decreto ministeriale 21 settembre 1984, ha dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 altrettante aree e zone dell'Emilia-Romagna, nelle quali, a norma dell'art. 1-quinquies della Legge n. 431/1985, è vietata - fino all'adozione da parte della Regione del piano di cui all'art. 1-bis della medesima Legge n. 431, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986 - ogni modificazione dell'assetto del territorio e qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

- che le zone come sopra dichiarate di notevole interesse pubblico si riferiscono, peraltro, alla sola parte occidentale del territorio regionale, ricadente nelle competenze della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, mentre non risultano individuate nei decreti ministeriali in discorso zone ricomprese nel territorio orientale della Regione, appartenente alla competenza della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna;

- che le zone interessate dai predetti decreti - per le quali non risultano, tra l'altro, predisposte le necessarie indicazioni planimetriche e catastali - sembrano inoltre essere state individuate secondo una metodologia non omogenea, non potendosi le stesse considerare né come siti paesaggisticamente più rilevanti del territorio regionale né come i soli ove siano in atto trasformazioni tali da comprometterne le caratteristiche;

ritenuto:

- che per la non chiara e disomogenea metodologia assunta nell'individuazione delle zone suddette, l'iniziativa in parola non pare atta a raggiungere il fine di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali che la Legge 8 agosto 1985, n. 431 intende perseguire in attesa della formazione del piano paesistico regionale;

- che, per quanto sopra detto, sembra viceversa maggiormente

in grado di conseguire il risultato di tutela in discorso una puntuale e rigorosa traduzione dei dettati della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, tra l'altro più coerente e rispettosa altresì dei livelli istituzionali e partecipativi;

- che, peraltro, la Legge regionale n. 47/1978 non ha potuto tradursi in una generale e completa applicazione sul territorio della Regione, risultando a tutt'oggi non ancora adeguati alla sua disciplina n. 191 (centonovantuno) Comuni che, non rispettando i termini sanciti dall'art. 61 della medesima Legge regionale n. 47, così come modificati dall'art. 1 della Legge regionale 1 settembre 1981, n. 24, non hanno elaborato il piano regolatore generale o non hanno revisionato il proprio strumento urbanistico alla luce delle nuove disposizioni di legge;

- che, conseguentemente, in detti Comuni non sussiste una disciplina atta a garantire una corretta tutela e gestione del territorio, in particolare venendo a mancare norme e zonizzazioni volte ad individuare e regolare le zone di cui all'art. 33, comma 2°, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 4° e comma 11°, e di cui agli artt. 36 e 46 della citata Legge regionale n. 47/1978;

- che, in carenza di una strumentazione urbanistica come sopra adeguata ai dettati della Legge regionale n. 47/1978, pare quindi estremamente rischioso l'esercizio da parte di detti Comuni - come pure da parte degli enti infraregionali al cui ambito territoriale gli stessi appartengono - di alcune funzioni loro delegate o sub-delegate;

- che si debbano, pertanto, emanare o aggiornare le direttive regionali in ordine all'esercizio delle funzioni in parola;

- che, in forza del principio, contenuto nell'art. 7 della Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, nell'art. 11 della Legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, nell'art. 4 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e, da ultimo, ripetuto dall'art. 35 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7, sul "riordino istituzionale" - che nel corso del rapporto di delega o sub-delega, la Regione può emanare direttive vincolanti riguardanti le funzioni delegate o sub-delegate - si debbano quindi impartire norme vincolanti nell'esercizio delle seguenti funzioni delegate:

- funzioni di cui all'art. 10 della Legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, in materia ambientale;

- funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, in materia di cave e torbiere;

- funzioni di cui all'art. 15, comma 4°, lettere a), b), c), d), della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, in materia di varianti al piano regolatore generale;

- funzioni di cui all'art. 34 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, in materia di vincolo idrogeologico;

- funzioni di cui all'art. 54, della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, in materia di deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del piano regolatore generale;

- funzioni di cui alla Legge regionale 13 marzo 1979, n. 7, in materia di difesa della costa Adriatica ai fini ambientali;

- funzioni di cui all'art. 9 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, in materia di disciplina degli scarichi;

- funzioni di cui all'art. 24, comma 2°, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di strumenti di attuazione degli strumenti urbanistici generali;

- che, in dipendenza del minore o maggiore grado di tutela del territorio, presente nei Comuni ancora oggi privi di piano regolatore generale o che non hanno adeguato lo stesso alle disposizioni della Legge regionale n. 47/1978 - come pure presenti negli enti infraregionali al cui ambito detti Comuni appartengono - si debbano dettare le seguenti direttive vincolanti, da osservare fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e per le opere pubbliche, in qualsiasi forma eseguite, finanziate in programmi dello Stato, della Regione, delle Province e delle Comunità montane:

A) nei Comuni alla data della presente deliberazione privi di piano regolatore generale vigente:

a) il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, come subdelegato ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 - fermo restando quanto disposto dal 6° e dal penultimo comma dell'art. 82 del DPR n. 616/1977 come integrato dall'art. 1 della Legge n. 431/1985 - è subordinato alla formazione e approvazione del PRG adeguato ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero all'approvazione di una variante al programma di fabbricazione che individui cartograficamente, disciplinandone, le zone elencate dal 5° comma del predetto art. 82 del DPR n. 616/1977;

b) i poteri, di cui all'art. 5 della Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono subordinati alla formazione e approvazione del PRG adeguato ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

c) il rilascio di concessione edilizia in deroga, di cui all'art. 54 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, è precluso fino alla formazione e approvazione del PRG adeguato ai disposti della medesima Legge regionale n. 47/1978;

d) il rilascio di autorizzazione agli scarichi della classe C) prevista dall'art. 6, di cui all'art. 9 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è subordinato alla formazione e approvazione del PRG adeguato ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed ai disposti dell'art. 21 della predetta Legge regionale n. 7/1983;

e) gli strumenti di attuazione degli strumenti urbanistici generali, fino alla formazione e approvazione del PRG adeguato ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sono trasmessi alla Regione ai sensi dell'art. 24, comma 2°, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

B) nei Comuni alla data della presente deliberazione dotato di piano regolatore generale vigente non adeguato ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni:

a) il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, come subdelegato ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, è subordinato all'adeguamento del PRG ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano stesso ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della citata Legge regionale n. 47/1978;

b) i poteri, di cui all'art. 5 della Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono subordinati all'adeguamento del PRG ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano stesso ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della citata Legge regionale n. 47/1978;

c) l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale, di cui all'art. 15, comma 4°, lettere a), b), c), d), della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, è subordinata all'adeguamento del PRG ai disposti della medesima Legge regionale n. 47/1978 ovvero alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della stessa legge regionale;

d) il rilascio di concessione edilizia in deroga, di cui all'art. 54 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, è precluso, nelle zone regolate dagli artt. 33, 36 e 46, fino all'adeguamento del PRG ai disposti della medesima Legge regionale n. 47/1978 ovvero fino alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti dei citati artt. 33, 36 e 46 della stessa legge regionale;

e) il rilascio di autorizzazione agli scarichi della classe C) prevista dall'art. 6, di cui all'art. 9 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è subordinata all'adeguamento del PRG ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni nonché ai disposti dell'art. 21 della predetta Legge regionale n. 7/1983 ovvero alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del

piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della Legge regionale n. 47/1978 e dell'art. 21 della Legge regionale n. 7/1983;

f) gli strumenti di attuazione degli strumenti urbanistici generali, fino all'adeguamento del PRG ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero fino alla formazione e approvazione di una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della citata Legge regionale n. 47/1978, sono trasmessi alla Regione ai sensi dell'art. 24, comma 2°, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

C) nei Comuni dotati di piano regolatore generale adeguato ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

a) i poteri, di cui all'art. 5 della Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, sono limitati alle aree non ricadenti nelle zone di cui all'art. 33 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

b) l'approvazione delle varianti al PRG di cui all'art. 15, comma 4°, lettere a), b), c), d), della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, è limitata alle aree non ricadenti nelle zone di cui all'art. 33 della medesima Legge regionale n. 47/1978;

c) il rilascio di concessione edilizia in deroga, di cui all'art. 54 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, è limitato alle aree non ricadenti nelle zone di cui all'art. 33 della medesima Legge regionale n. 47/1978;

D) nei Comuni che alla data della presente deliberazione abbiano adottato il piano regolatore generale adeguato ai disposti della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ovvero una variante specifica di adeguamento del piano ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della stessa legge regionale:

a) ove sul PRG o sulla variante specifica di adeguamento adottata il Comitato consultivo regionale non abbia ancora espresso il parere prescritto dall'art. 61, comma 4°, della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, valgono le direttive vincolanti dettate alle precedenti lettere A) o B), a seconda che il Comune sia privo di PRG o sia dotato di PRG non adeguato ai disposti della citata Legge regionale n. 47/1978;

b) ove sul PRG o sulla variante specifica di adeguamento adottata il Comitato consultivo regionale abbia espresso, ai sensi dell'art. 61, comma 4°, della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, parere di restituzione per rielaborazione, valgono le direttive vincolanti dettate alle precedenti lettere A) o B), a seconda che il Comune sia privo di PRG o sia dotato di PRG non adeguato ai disposti della citata Legge regionale n. 47/1978;

c) ove sul PRG o sulla variante specifica adottata, il Comitato consultivo regionale abbia espresso, ai sensi dell'art. 61, comma 4°, della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, parere favorevole all'approvazione o parere favorevole all'approvazione con raccomandazioni e/o con prescrizioni, valgono le direttive vincolanti dettate alla precedente lettera C);

E) nelle Province, nel Circondario di Rimini e nelle Assemblee di Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, le funzioni relative ai vincoli idrogeologici, di cui all'art. 34 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, anche ai fini del parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, sono esercitate nel rispetto dei disposti di cui all'art. 33, commi 2°, 3° e 4°, della stessa Legge regionale n. 47/1978;

considerato che per rafforzare il grado di tutela del territorio, potenzialmente già insito nella vigente normativa regionale, e al tempo stesso dare adeguata risposta in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431, oltre a quanto sopra esposto, appare opportuno - in attesa dell'adozione da parte della Regione del Piano di cui all'art. 1-bis della medesima Legge n. 431/1985 - dettare i seguenti atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo nonché individuare, ai sensi del citato art. 1-ter, le seguenti aree del ter-

ritorio regionale in cui sia vietata ogni modificazione dell'assetto territoriale esistente e qualsiasi opera edilizia, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e per le opere pubbliche, in qualsiasi forma eseguite, finanziate in programmi dello Stato, della Regione, delle Province e delle Comunità montane:

A) in ordine agli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo si dispone quanto segue:

1) i Servizi, gli Uffici e gli Organi consultivi regionali - verificato il rispetto, nella strumentazione urbanistica, delle indicazioni anche metodologiche di cui agli artt. 33, 36 e 46 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni - sono tenuti a pronunciarsi esplicitamente sulla congruenza della strumentazione stessa in ordine alla tutela paesaggistica ed ambientale richiesta dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431; i medesimi, nell'esprimere il parere di cui all'art. 45, ultimo comma, della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, anche in ordine alle autorizzazioni di cui all'art. 6 della Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, accertano la compatibilità delle scelte con i disposti degli artt. 33 e 36 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

2) gli Organi consultivi regionali, nell'esprimere il parere prescritto dall'art. 1, commi 2° e 3°, della Legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 per l'esercizio delle funzioni regionali previste dall'art. 81, comma 2°, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono tenuti a verificare la conformità e compatibilità delle opere statali alla strumentazione urbanistica vigente, con particolare riferimento ai disposti degli artt. 33, 36 e 46 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e a pronunciarsi sulla congruenza delle opere stesse in ordine alla tutela paesaggistica ed ambientale richiesta dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431;

3) la Giunta regionale, fino all'adozione da parte della Regione del piano di cui all'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986, nell'esercitare il potere di autorizzare i Comuni a disporre deroghe, previsto dall'art. 33, commi 13° e 14°, della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, limita l'esercizio del potere stesso alle sole opere relative alla regimazione idraulica, alla difesa del suolo, della costa Adriatica e per la sicurezza degli abitati;

4) nell'applicazione della Legge 7 dicembre 1978, n. 47 sulla "Tutela ed uso del territorio" la Regione e gli Enti delegatari si attengano ai seguenti atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo:

- l'art. 33 della Legge regionale n. 47/1978 dispone, al comma 2°, che sono zone di tutela le aree di interesse storico, ambientale ed archeologico, ricomprendendosi in tale nozione anche le zone di cui all'art. 36 della stessa Legge nonché i beni culturali di cui all'art. 40, comma 12°;

- l'art. 33, comma 3°, della Legge regionale n. 47/1978 consente, nelle zone di tutela, l'edificazione di costruzioni relative ai servizi tecnologici. Tale possibilità va intesa nel senso che in dette zone sono ammesse costruzioni tecnologiche che per la loro funzione e funzionalità possono trovare collocazione solo in aree site nelle zone in parola, non risultando viceversa ammessi quegli impianti che non siano vincolati da dette esigenze ubicative;

- l'art. 61, ultimo comma, della Legge regionale n. 47/1978, così come modificato dall'art. 1 della Legge regionale 1 settembre 1981, n. 24, dispone che i Comuni dotati di programma di fabbricazione possono adottare, fino al 30 giugno 1982, una sola variante allo stesso "che incida sul dimensionamento residenziale" in misura non superiore al 10% dei residenti alla data di adozione della variante stessa. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che dalla data indicata non sono ammesse varianti al P. di F. incidenti sul suo dimensionamento sia in senso positivo che in senso negativo come pure in pareggio, nonché le varianti per attività estrattive ex art. 3 della Legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, mentre sono invece ammesse varianti tese alla salva-

guardia ambientale di cui alla lettera a) sub A) del precedente "ritenuto";

- l'art. 40 della Legge regionale n. 47/1978 ammette la possibilità per i piani aziendali e interaziendali di superare gli indici fissati dalle norme di zona del piano regolatore generale. Tale possibilità va intesa nel senso che, nei PRG adeguati alla Legge regionale n. 47/1978, i piani aziendali e interaziendali possono superare gli indici stabiliti, nel rispetto tuttavia delle destinazioni di zona e, in particolare, delle disposizioni relative alle zone di tutela di cui all'art. 33 della medesima legge;

B) in ordine all'individuazione, ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431, delle aree - che per le loro caratteristiche oggettive, posizionali e strutturali rientrano nell'ambito delle zone elencate dall'art. 82, comma 5°, del DPR n. 616/1977 - si dispone quanto segue:

1) le aree individuate come di interesse naturalistico e archeologico nelle cartografie relative alle "Stazioni" del progetto di Legge regionale recante "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po", pubblicato sul Supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 252 del 21 aprile 1983, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata al medesimo progetto di legge, con inclusione delle aree relative alle pinete litoranee delimitate nella planimetria generale del progetto di Parco di cui al citato BUR tavola n. 1, con esclusione dell'area, relativa alla zona di sviluppo industriale del Porto di Ravenna, delimitata, ai sensi dell'art. 1, comma 3°, della Legge 13 giugno 1961, n. 528, con Decreto ministeriale 15 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1962, dell'area, relativa alla Valle Standiana, interessata dal piano particolareggiato di cui all'art. 76 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Ravenna, soggetto a bando di concorso in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 18665/821 in data 5 maggio 1983 e finanziata dal FRIET, dell'area inserita nel progetto particolareggiato delle aree di Volano, Mesola e Goro approvato dalla Giunta provinciale di Ferrara con deliberazione n. 166/2203 in data 19 febbraio 1986, e delle zone omogenee A) e B), nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

2) le aree definite come "Zona 1", "Zona 2", "Zona 3" nel progetto di "Parco dei Gessi Bolognesi", elaborato ai sensi della Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1965 in data 10 aprile 1984, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;

3) le aree definite come "Zone a parco territoriale naturale" nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale adottato con deliberazione del Comitato comprensoriale di Imola n. 7 in data 20 aprile 1982 - ove non già vincolate con decreto del Ministro per i Beni culturali ed ambientali in data 1 agosto 1985 in forza del punto 2) dell'art. 1 del Decreto ministeriale 21 settembre 1984 - sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione, con esclusione delle zone omogenee A) e B) nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

4) le aree definite come "Zone A - simbologia DM" nel piano stralcio comprensoriale di tutela ex art. 33 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, adottato con deliberazione del Comitato comprensoriale interprovinciale di Faenza n. 12/362 in data 23 aprile 1980, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione, con esclusione delle zone omogenee A) e B) nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

5) le aree definite come "Zone a vincolo paesistico A-B sulle tavole FG2, FG3" nel piano stralcio comprensoriale per le zone da sottoporre a speciali norme di tutela, adottato con

deliberazione del Comitato comprensoriale forlivese n. 679 in data 11 marzo 1983, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione, con esclusione delle zone A) e B) nonché delle altre zone inserite nei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

- 6) le aree definite come "Zona 1" e "Zona 2 a), b), c)" nel progetto di "Parco del Corno alle Scale", elaborato ai sensi della Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 26 marzo 1985 - ove non già vincolate con decreto del Ministro per i Beni culturali ed ambientali in data 1 agosto 1985 in forza del punto 2) dell'art. 1 del Decreto ministeriale 21 settembre 1984 - sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;
- 7) le aree definite come "Zona A" e "Zona B" nel progetto di "Parco fluviale del Taro", elaborato ai sensi della Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1537 in data 19 marzo 1985, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;
- 8) le aree definite come "Zona A", nel progetto di "Parco fluviale dello Stirone", elaborato ai sensi della Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, di cui alla deliberazione del Consorzio del Parco n. 7 in data 18 giugno 1985, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e sono delimitate secondo la cartografia allegata alla medesima deliberazione;
- 9) le aree fluviali, definite e delimitate come demanio pubblico a norma dell'art. 822 del Codice civile, sono individuate ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431, restando comunque salvi gli interventi di sistemazione idraulica predisposti dagli enti competenti;
- C) le proposte avanzate dall'Amministrazione provinciale di Modena con nota prot. n. 365/8.2.2. in data 23 gennaio 1986, dal Circondario di Rimini con nota prot. n. 1278 in data 10 febbraio 1986, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia con nota prot. n. 1707/10143 in data 27 febbraio 1986, dall'Amministrazione provinciale di Piacenza con nota prot. n. 2645 in data 3 marzo 1986, dall'Amministrazione provinciale di Ravenna con nota prot. n. 5651 in data 6 marzo 1986 e dalla Delegazione per l'Emilia-Romagna dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - unica associazione naturalistica di livello regionale ad avere formulato una propria organica proposta con nota prot. n. 186/B4 in data 14 marzo 1986 - non recepite nella precedente lettera B) del presente considerato perché o eccessivamente puntuali o non riferibili a situazioni coerenti con la scelta di rafforzare proposte di parco sulle quali fossero stati assunti atti deliberativi o perché infine non necessitanti dei maggiori vincoli di cui all'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 - saranno rese note ai Comuni interessati, che le dovranno assumere in sede di revisione della propria strumentazione urbanistica;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

di approvare:

- le direttive vincolanti dettate alle lettere A), B), C), D), E), del «Ritenuto» riportato in parte narrativa;
- gli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo dettati alla lettera A) del «Considerato» riportato in parte narrativa;
- l'individuazione, ai sensi dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431, delle aree indicate alla lettera B) del «Considerato» riportato in parte narrativa;
- la trasmissione, ai Comuni interessati, delle proposte degli Enti e dell'Associazione di cui alla lettera C) del «Considerato» riportato in parte narrativa, per i conseguenti adempimenti;

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Amministrazione provinciale di Reggio Emilia - Lavori di sistemazione della S.P. n. 223 Val di Secchia - tronco Cerredoto-Colombaia con costruzione ponte in località Mulino di Corneto. Omologazione certificato di collaudo. Liquidazione definitiva del contributo regionale

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2180 del 27/5/1986, controllata dalla CCARER il 27/6/1986, prot. n. 4166/2808)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

d) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 63.037.954
Bilancio di cassa	L. 63.037.954

Variazioni in aumento

Cap. 45995 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori"

Bilancio di competenza	L. 63.037.954
Bilancio di cassa	L. 63.037.954

Lavori di completamento bitumatura strada comunale di Ottone-Ottone Soprano - Comune di Ottone (Piacenza) - Presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori. Liquidazione definitiva del contributo regionale (Legge regionale 8 marzo 1976, n. 10)

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 27/5/1986, controllata dalla CCARER il 27/6/1986, prot. n. 4167/2826-1)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

e) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 6.200.000
Bilancio di cassa	L. 6.200.000

Variazione in aumento

Cap. 45995 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori. Spese in c/capitale"

Bilancio di competenza	L. 6.200.000
Bilancio di cassa	L. 6.200.000

Incarico al raggruppamento temporaneo formato dalla Società tecnica internazionale SOTECNI SpA e dalla DAM SpA in ordine all'elaborazione del progetto preliminare, dello studio di fattibilità e del progetto di massima dell'asse viario cispadano. Reiscrizione somma dichiarata perente agli effetti amministrativi

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2183 del 27/5/1986, controllata dalla CCARER il 20/6/1986, prot. n. 4038/2646)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

4) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

Variazione in aumento

Cap. 86960 "Oneri per la maggiorazione di imposte sul valore aggiunto dovute in attuazione del decreto legge 3 luglio 1980, n. 288. Spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 2.820.000
Bilancio di cassa	L. 2.820.000

Cap. 45995 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Spese in c/capitale e spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 108.100.000
Bilancio di cassa	L. 108.100.000

Variazione in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 110.920.000
Bilancio di cassa	L. 110.920.000

Lavori costruzione del sovrappasso ferroviario della strada inter-comprenditoriale di collegamento tra le SS 467 e 468 - Comune di Reggio Emilia. Presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori. Liquidazione definitiva del contributo regionale (Legge regionale 8 marzo 1976 n. 10)

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2186 del 27/5/1986, controllata dalla CCARER il 27/6/1986, prot. n. 4171/2826-5)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

e) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 53.481.023
Bilancio di cassa	L. 53.481.023

Variazioni in aumento

Cap. 45995 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori"

Bilancio di competenza	L. 53.481.023
Bilancio di cassa	L. 53.481.023

Reiscrizione di residui passivi perenti agli effetti amministrativi

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2445 del 10/6/1986, controllata dalla CCARER il 3/7/1986, prot. n. 4353/2913)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

d) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 1.749.780
Bilancio di cassa	L. 1.749.780

Variazioni in aumento

Cap. 38590 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Spese correnti - Spese obbligatorie".

Bilancio di competenza	L. 1.749.780
Bilancio di cassa	L. 1.749.780

Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo dei lavori di sistemazione e difese nell'asta principale del Torrente Parma (località San Michele Cavana) in Comune di Lesignano Bagni (Parma). Liquidazione della rata di saldo a favore dell'impresa SOVE Snc di Viarolo, esecutrice dei lavori (Legge regionale 6 luglio 1974, n. 27)

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2452 del 10/6/1986, controllata dalla CCARER il 3/7/1986, prot. n. 4357/2942)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

e) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 24.537.340
Bilancio di cassa	L. 24.537.340

Variazioni in aumento

Cap. 40595 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Spese in c/capitale - Spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 24.537.340
Bilancio di cassa	L. 24.537.340

Liquidazione a saldo della spesa perente agli effetti amministrativi, relativa ai lavori concessi al "Consorzio di bonifica della Val d'Arda" con i provvedimenti n. 633/1979 e n. 6807/1983

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2591 del 18/6/1986, controllata dalla CCARER il 18/7/1986, prot. n. 4613/3173)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**Variazione in aumento**

Cap. 16895 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Spese in c/capitale - Spese obbligatorie"

ammontare delle previsioni di competenza	L. 3.855.000
ammontare delle previsioni di cassa	L. 3.855.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

ammontare delle previsioni di competenza	L. 3.855.000
ammontare delle previsioni di cassa	L. 3.855.000

Liquidazione delle competenze per i gettoni di presenza dei membri della Commissione consultiva di Bologna, anno 1984. Delibera integrativa. Reiscrizione fondi perenti

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 18/6/1986, controllata dalla CCARER il 18/7/1986, prot. n. 4717/3122-1)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

- di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 60.000
Bilancio di cassa	L. 60.000

Variazione in aumento

Cap. 10130 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Spese correnti - Spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 60.000
Bilancio di cassa	L. 60.000

Liquidazione delle competenze per i gettoni di presenza dei membri del Comitato prezzi e della Commissione consultiva di Ravenna - Delibera integrativa - Anni 83/84. Reiscrizione fondi perenti

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2601 del 18/6/1986, controllata dalla CCARER il 18/7/1986, prot. n. 4618/3122-2)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

- di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 480.000
Bilancio di cassa	L. 480.000

Variazione in aumento

Cap. 10130 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Spese correnti - Spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 480.000
Bilancio di cassa	L. 480.000

Liquidazione della spesa perente agli effetti amministrativi e relativa al saldo del contributo a favore del Comune di Comacchio (FE) per la realizzazione delle opere di copertura piscina comunale a Porto Garibaldi. Legge regionale del 23/6/1978, n. 19 per interventi nel campo delle attività turistiche

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2602 del 18/6/1986, controllata dalla CCARER il 18/7/1986, prot. n. 4619/3123)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

4) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 22.027.642
Bilancio di cassa	L. 22.027.642

Variazione in aumento

Cap. 38595 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori. Spese in conto capitale"

Bilancio di competenza	L. 22.027.642
Bilancio di cassa	L. 22.027.642

Comune di Sarsina (Forti). Lavori di potenziamento acquedotto Capoluogo. Omologazione del certificato di regolare esecuzione. Pagamento rata di saldo (Legge regionale 15 novembre 1976, n. 47)

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2635 del 18/6/1986, controllata dalla CCARER il 18/7/1986, prot. n. 4640/3179)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

e) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

Cap. 36395 "Residui passivi perenti agli atti amministrativi reclamati dai creditori - Spese in c/capitale - Spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 54.597.481
Bilancio di cassa	L. 54.597.481

Variazioni in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 54.597.481
Bilancio di cassa	L. 54.597.481

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori a norma dell'art. 72 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. Deliberazione n. 7789 del 30 dicembre 1983

(Deliberazione della Giunta regionale n. 2683 del 18/6/1986, controllata dalla CCARER il 18/7/1986, prot. n. 4667/3131-1)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

e) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 1.500.000
Bilancio di cassa	L. 1.500.000

Variazione in aumento

Cap. 74090 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Spese correnti - Spese obbligatorie"

Bilancio di competenza	L. 1.500.000
Bilancio di cassa	L. 1.500.000